



## STATUTO AIPCE

### ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI CINOFILI ED EQUESTRI

#### TITOLO I

#### COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI E FINALITA'

##### Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione Professionale "Associazione italiana professionisti cinofili ed equestri (AIPCE)" con sede stabilita dal Consiglio Direttivo in carica.
2. L'AIPCE è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e aconfessionale.
3. La durata di "AIPCE" non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

##### Art. 2 – Profilo professionale

- 1) L'AIPCE associa i professionisti operanti nei settori cinofili ed equestri nelle diverse forme societarie, compresi quelli la cui attività è disciplinata dalla legge 4/2013 e sue eventuali successive modifiche. Nello specifico:
  - Settore cinofilo: AIPCE associa le guide ambientali cinofile, gli istruttori ed i conduttori cinofili operanti in servizi di sicurezza, rilevamento sostanze (detection), ricerca persone, cerca tartufi e funghi, traccia e pista.
  - Settore equestre: AIPCE associa le guide equestri ambientali e gli addestratori.

##### Settore cinofilo

- Il Conduttore Cinofilo AIPCE è un professionista con solide competenze non soltanto nelle materie tecniche (pista/traccia/ricerca sostanze/ricerca persone, cerca tartufo e funghi) ma che mostra una profonda conoscenza del cane, ne conosce l'etologia e le sue necessità al fine di garantirgli condizioni di benessere psico-fisico sia durante l'impiego lavorativo che nella vita quotidiana. Il Conduttore Cinofilo AIPCE lavora in squadra con il proprio cane ed è pronto ad affrontare con esso la realtà operativa nel proprio settore di competenza.
- L'Istruttore Cinofilo AIPCE è innanzitutto un conduttore cinofilo con grande esperienza lavorativa. Ha frequentato un corso di formazione come Istruttore/Addestratore cinofilo generico e quindi possiede una profonda conoscenza del cane, della sua etologia, del suo benessere, conosce i principali metodi addestrativi e padroneggia le principali teorie dell'apprendimento. L'istruttore AIPCE ha inoltre una solida conoscenza ed esperienza della materia specialistica in cui si offre come professionista (trailing/tracking/detection/ricerca persone/cerca tartufi/funghi).
- La Guida Ambientale Cinofila AIPCE è un professionista con solide competenze in materia cinofila e di educazione ambientale in grado di effettuare lezioni di educazione cinofila di base ed avanzata e di accompagnare singole persone o gruppi in itinerari, gite e passeggiate in ambienti naturali in compagnia dei loro cani nel rispetto delle normative vigenti. A tale scopo sa organizzare trekking di uno o più giorni, su percorsi escursionistici in ambienti naturali. La guida cinofila ambientale inoltre progetta, programma e svolge attività laboratoriali e didattiche, educazione e divulgazione ambientale anche in collaborazione con il corpo docenti. In nessun modo utilizza mezzi per la progressione. Qualora in possesso dei tesserini abilitativi regionali accompagna le persone in regola coi permessi regionali in uscite alla cerca tartufo e funghi.

##### Settore equestre

- La Guida Equestre Ambientale AIPCE è un professionista con solide competenze in materia equestre e di educazione ambientale in grado di effettuare lezioni di equitazione di base ed avanzata e di accompagnare singole persone o gruppi in itinerari, gite e passeggiate in ambienti naturali a cavallo o con altri equidi. A tale scopo sa organizzare trekking di uno o più giorni, su percorsi escursionistici anche all'interno di parchi, aree protette e ippovie. La guida equestre ambientale inoltre progetta, programma e svolge attività laboratoriali e didattiche, educazione e divulgazione ambientale anche in collaborazione con il corpo docenti.



- L'addestratore AIPCE è un professionista che si occupa della doma e dell'addestramento di cavalli, dalla base alle attività lavorative non sportive. E' inoltre in grado di effettuare lezioni di equitazione di base o avanzata non finalizzate allo sport e di equitazione di campagna.
- 2) Ulteriori specializzazioni potranno essere aggiunte al precedente elenco, ad ogni revisione del Piano di Formazione AIPCE.
- 3) L'attività esige competenza professionale e specialistica, nonché rispetto di valori e di regole di comportamento (etica); si esplica mediante prestazioni professionali quali consulenza operativa, piani, progetti, interventi formativi e assistenza nonché di pianificazione e offerta di servizi escursionistici e di educazione ambientale.
- 4) La competenza professionale e specialistica è intesa, anche ai sensi della l.4/2013 e sue eventuali successive modifiche, come:
  - Competenza qualificata e riconosciuta, quale insieme di apparati teorici di riferimento acquisiti attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico;
  - Capacità progettuali e pluralità di esperienze validate attraverso la pratica organizzativa,
  - Capacità comunicative, realizzative e distintive.

### Art. 3 – Scopi e oggetto dell'attività

- 1) L'Associazione italiana professionisti cinofili ed equestri ha lo scopo di:
  - a) Costituire, organizzare e gestire dei Registri che riuniscano i professionisti associati ad AIPCE.
  - b) Rappresentare e valorizzare la comunità professionale dei professionisti cinofili ed equestri, che esercitino in proprio o presso associazioni, società o studi di consulenza l'attività professionale di cui all'art.2;
  - c) Promuovere la crescita professionale dei suoi Associati attraverso azioni e/o programmi formativi diversificati e sistematici nonché l'erogazione di altri opportuni servizi anche ai sensi della Legge 4/2013 anche al fine di accrescerne l'immagine professionale;
  - d) Mantenere rapporti di partecipazione, scambio e collaborazione con Enti nazionali ed internazionali similari; sviluppare e mantenere rapporti con altre Associazioni/Organizzazioni italiane ed estere finalizzati anche all'erogazione di servizi ai Soci di entrambe.
  - e) Promuovere ed organizzare studi, ricerche, convegni, seminari, corsi di aggiornamento ed esercitazioni congiunte inseriti in un organico contesto di formazione permanente;
  - f) Pubblicare libri, video, periodici e bollettini (con esclusione di giornali quotidiani);
  - g) Promuovere attività di cooperazione con istituti zootecnici, forestali e università;
  - h) Promuovere, propagandare, insegnare, sviluppare e coordinare attività di soccorso e consulenza tecnico specialistica, con l'ausilio del cane;
  - i) Promuovere, propagandare, insegnare, sviluppare e coordinare attività di educazione ambientale, di promozione del turismo lento, dell'equiturismo e del turismo somigliato, nonché del dog trekking.
  - j) Tutelare gli interessi degli iscritti rappresentandoli nei rapporti con le Istituzioni.
  - k) Ricerare opportunità per agevolare gli iscritti nella soluzione dei problemi propri della categoria.
  - l) Strutturare adeguati sistemi di controllo di performance interni dei propri iscritti al fine di mantenere elevato il livello di professionalità degli associati nel rispetto del codice etico e di condotta dell'associazione professionale,
  - m) Identificare criteri atti ad organizzare la formazione dei futuri professionisti nei vari ambiti di attività, gestendo la formazione attraverso Scuole di Formazione Affiliate, gestendo l'accesso alla professione attraverso esami di valutazione delle performance e delle competenze.
  - n) Tutelare gli utenti, mediante uno Sportello Virtuale Utenti, vigilando sull'integrità professionale degli associati, e sulla correttezza delle prestazioni erogate, in riferimento al Codice deontologico dell'Associazione ispirato a principi etici di moralità, competenza, co indipendenza professionale;
- 2) L'Associazione potrà, ove ritenuto necessario, assumere personale o stipulare contratti di collaborazione, anche tra i soci, per gestire l'associazione ed organizzarne le attività.
- 3) L'Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni, nazionali ed internazionali, che abbiano scopi uguali, affini o analoghi o che possano comunque agevolare AIPCE nel raggiungimento degli scopi sociali.

## TITOLO II

### REGISTRI DEI PROFESSIONISTI AIPCE

#### Art. 4 - Registro italiano dei professionisti cinofili ed equestri AIPCE

Sono costituiti dei Registri professionisti cinofili ed equestri, così organizzati:

- Professionisti cinofili:
  - Conduttori cinofili
  - Istruttori cinofili
  - Guida Ambientale cinofila



- Professionisti equestri
  - Guida Equestre Ambientale
  - Addestratore

E' consentita l'iscrizione in più settori. I Requisiti tecnici di ammissione sono definiti nel Regolamento Nazionale approvato annualmente con delibera del Consiglio Direttivo. Ulteriori specializzazioni potranno essere aggiunte al precedente elenco, ad ogni revisione del Piano di Formazione AIPCE.

Condizioni generali per l'iscrizione ai Registri sono:

- Diploma di scuola secondaria superiore o titolo equipollente se residente all'estero
- Superamento esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'Esame secondo quanto riportato nel Regolamento attuativo
- Certificato di cittadinanza
- Certificato casellario giudiziario
- Certificato godimento dei diritti civili
- Certificato di residenza
- Ricevuta attestante contributo di iscrizione
- Per i conduttori cinofili: documenti del cane riportanti numero di microchip con cui si è superato l'esame

I documenti in oggetto possono essere sostituiti da autocertificazione ove previsto per legge.

La Direzione Nazionale dispone la cancellazione dai Registri in caso di dimissioni o di provvedimento di radiazione secondo quanto previsto nel presente statuto.

L'iscrizione ha validità annuale e viene rinnovata di anno in anno dietro superamento dell'esame di validazione e del pagamento della quota associativa.

### TITOLO III

#### ASSOCIATI, REQUISITI, DIRITTI E DOVERI

##### Art.5 – Membri dell'Associazione

- 1) Sono soci ordinari dell'Associazione, previa iscrizione, tutti coloro che partecipano alla vita e alle attività sociali e che ne condividono scopi, principi e finalità.
- 2) Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di base:
  - a. Maggiore età
  - b. Cittadinanza italiana o di altro stato UE
  - c. Diploma di scuola secondaria superiore o equipollente
  - d. Svolgimento anche non esclusivo della professione di conduttore/istruttore cinofilo oppure di guida equestre ambientale/addestratore.
- 3) Nel Regolamento Nazionale sono definite le modalità di iscrizione ad AIPCE.
- 4) Le quote sociali non sono trasmissibili o rivalutabili

##### Art.6 – Attestazione standard qualitativi e qualificazione professionale

- 1) Ai fini di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza dei servizi professionali AIPCE può rilasciare ai propri associati, previo il superamento dei relativi test di verifica, un'attestazione relativa al possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale.
- 2) Nel Regolamento Nazionale sono definiti i requisiti, le modalità e la validità dell'attestazione.
- 3) L'Elenco dei Soci Ordinari in possesso di attestazione di qualificazione professionale viene divulgato e aggiornato secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

##### Art.7 – Soci onorari

- 1) Possono diventare soci onorari quegli Enti, persone fisiche e giuridiche, associazioni e fondazioni che, in virtù della loro attività professionale passata o presente, abbiano contribuito o possano contribuire agli scopi associativi AIPCE.
- 2) Le modalità di istituzione e conferimento della qualifica di socio onorario vengono stabilite nel Regolamento Nazionale.
- 3) E' compito del Consiglio Direttivo deliberare il conferimento del titolo di socio onorario e valutare eventuali proposte di nomina.
- 4) I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento della quota associativa. Possono essere invitati agli eventi sociali o chiedere di essere iscritti come soci ordinari.

##### Art.8 – Diritti e doveri degli Associati



- 1) I Soci hanno il dovere di:
  - a) versare le quote sociali ordinarie e straordinarie entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale
  - b) rispettare e osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti, del codice deontologico e delle delibere degli Organi Associativi
  - c) evitare comportamenti che possano arrecare danno ad AIPCE e alla sua immagine o che siano in contrasto con gli scopi associativi
  - d) mantenersi aggiornati professionalmente
  - e) impegnarsi per favorire il raggiungimento degli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita associativa
  - f) stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della clientela
- 2) I Soci hanno diritto:
  - a) A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c) Ad accedere alle cariche associative
- 3) I soci devono attenersi al dovere di correttezza, lealtà e decoro nei confronti della AIPCE e dei colleghi. Devono svolgere con scrupolo e diligenza la propria attività professionale e rispettare il segreto professionale sull'attività svolta.
- 4) L'inosservanza di suddetti obblighi e doveri può essere motivo di provvedimenti e sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dal presente Statuto.

#### Art.9 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.
- 2) Il Consiglio Direttivo accetta le domande di ammissione a Socio alla prima seduta utile.
- 3) L'aspirante socio ordinario deve versare la quota associativa entro 30 giorni dalla data di comunicazione di ammissione. Trascorso inutilmente tale termine la domanda s'intende automaticamente decaduta.
- 4) L'iscrizione ha validità inderogabilmente sino al 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di ammissione a socio e si rinnova automaticamente con il pagamento della quota associativa nei termini previsti dal Regolamento Nazionale.
- 5) Il mancato pagamento della quota associativa di rinnovo entro i termini previsti dal Regolamento Nazionale comporta la perdita della qualifica di socio ordinario per morosità;
- 6) Il reinserimento di soggetti che hanno perduto la qualifica di associati segue l'iter di una nuova ammissione a socio. Un socio espulso per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo non potrà presentare nuova domanda di ammissione.
- 7) Il Socio che desidera recedere dall'AIPCE deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente Statuto
- b) Morosità nel pagamento della quota associativa
- c) Irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o dell'espulsione disposta con provvedimento del Consiglio Direttivo
- d) Recesso che deve tassativamente essere comunicato, a mezzo Pec, entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale non si intende rinnovare
- e) Decesso

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto, con email o lettera, gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

Il socio receduto, escluso o decaduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

## TITOLO IV

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

#### Art.10 – Organi Associativi ed organi tecnici

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria



- b) il Consiglio Direttivo
  - c) Il Presidente nazionale
  - d) Il Vicepresidente
  - e) L'Organo di controllo quando previsto dalla normativa
  - f) Il Collegio dei probiviri
- 2) Sono Organi tecnici dell'Associazione:
    - a) La Direzione tecnica
    - b) La commissione Tecnico Scientifico e Formazione
  - 3) Le deliberazioni degli organi associativi e tecnici, salvo ove diversamente specificato, vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. In caso di elezioni si considera eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei votanti cioè il numero più elevato di voti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese per alzata di mano salvo diversa forma proposta dal Presidente. Sono ammesse le votazioni in forma telematica.
  - 4) Le determinate degli organi associativi e tecnici sono numerate in modo progressivo per anno solare.
  - 5) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

#### Art.11 – Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote e può essere Ordinaria e Straordinaria.
- 2) L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/5 degli Associati che ne facciano richiesta scritta.
- 3) Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono presentare deleghe.
- 4) L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto, in seconda convocazione con qualunque numero di soci aventi diritto.
- 5) Le delibere di modifica di Statuto, scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale devono essere approvate, sia in prima che seconda convocazione, dalla maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
- 6) All'Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
  - a) Elegge il Consiglio Direttivo
  - b) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) Approva lo Statuto, i Regolamenti interni e le relative variazioni;
  - d) Delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
  - e) Delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
  - f) Adotta eventuali delibere relative ai punti posti all'ordine del giorno dal consiglio direttivo.
- 7) All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - a) Approvazione di modifiche al presente statuto
  - b) Trasferimento o modifica sede legale
  - c) Devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell'Associazione
  - d) Deliberazione dello scioglimento dell'associazione e nomina eventuali liquidatori
- 8) L'Assemblea può essere convocata mediante comunicazione tramite posta elettronica o posta elettronica certificata ai singoli associati almeno 5 giorni prima la data dell'assemblea.
- 9) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 10) In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- 11) L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria possono svolgersi in forma telematica.
- 12) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

#### Art.12 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 20.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- 3) Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
- 4) Il Consiglio può avvalersi di collaboratori esterni.
- 5) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere del mandato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 6) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:



- a) Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
  - b) Provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) Nominare il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i Responsabili di Area;
  - d) Deliberare sulle domande di nuove adesioni
  - e) Stabilire le quote associative annualmente dovute;
  - f) Delibera sull'apertura di nuove sedi territoriali e gruppi regionali
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro del Consiglio più anziano di età.
  - 8) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi ed ogni qualvolta che il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in forma telematica.
  - 9) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
  - 10) I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti e sono accessibili a tutti i Soci.

#### Art.13 – Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice – Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
- 2) Ha il compito di:
  - a) Convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
  - b) Attuare le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio;
  - c) Autorizzare le attività dell'Associazione;
  - d) Curare i rapporti con gli Enti esterni pubblici e privati;
  - e) Curare le relazioni esterne;
  - f) Curare l'organizzazione e l'operatività del team;
- 3) Per quanto sopra il Presidente può avvalersi della collaborazione dei Consiglieri, dei Soci, nonché persone esterne all'Associazione che di volta in volta ritiene più idonei.

#### Art.14 – Il Vice Presidente

- 1) E' eletto dall'assemblea tra gli associati, dura in carica quattro anni.
- 2) Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.
- 3) In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente, il Vice Presidente deve procedere, entro 30 giorni, a fissare la convocazione della Assemblea Elettiva inviando comunicazione ai soci con indicazione dell'o.d.g. per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
- 4) Per potersi candidare serve un'anzianità associativa di almeno due anni e aver raggiunto la maggiore età.

#### Art.15 – Il Segretario

- 1) È nominato dal Consiglio e dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
- 2) La carica di Segretario, su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, può essere attribuita ad un componente il Consiglio o ad un Associato, la carica di Tesoriere può, con delibera del Consiglio Direttivo, attribuita al Presidente o al Vice Presidente.

#### Art.16 – Organo di Controllo

- 1) L'Organo di controllo, ove obbligatorio al verificarsi delle condizioni previste dalle normative vigenti.
- 2) L'Organo di Controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea. All'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5) L'Organo di controllo può inoltre esercitare, a seguito di deliberazione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



#### Art.17 – Collegio dei probiviri

- 1) Il Collegio dei probiviri è disciplinato dal presente Statuto.
- 2) E' costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria scelti anche, in tutto o parzialmente, tra persone esterne all'Associazione e che garantiscano assoluta imparzialità.
- 3) I membri del collegio dei probiviri devono operare con diligenza, autonomia ed indipendenza, ponendosi al servizio dei valori dell'AIPCE.
- 4) Il collegio dei probiviri garantisce che l'attività professionale degli associati venga esercitata con diligenza e spirito collaborativo, nel rispetto dei principi deontologici, delle norme statutarie, regolamentari e decisioni degli organi collegiali.
- 5) I membri del collegio dei probiviri eleggono un Presidente
- 6) Le sedute del collegio sono valide solo con la partecipazione di tutti i membri.
- 7) Il collegio dei probiviri ha il compito di:
  - a. Vigilare sul rispetto del Codice Deontologico da parte dei soci
  - b. Verificare che i soci che ricoprono cariche sociali non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi
  - c. Esprimere pareri sull'interpretazione dello statuto e del Regolamento Nazionale
  - d. Valuta a fini disciplinari su segnalazione di utenti, soci, organi associativi e soggetti terzi la non conformità di condotta di uno o più soci alle norme statutarie, regolamentari, deontologiche ovvero alla correttezza e buona fede professionale.
  - e. Indica la sussistenza o non sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di ammonizione, censura, sospensione ed espulsione definite dal Regolamento Nazionale.
- 8) Il collegio dei probiviri nell'espletamento delle sue funzioni ha libero accesso a tutta la documentazione interna dell'Associazione, garantendo l'assoluta riservatezza.
- 9) Le sedute del collegio dei probiviri possono svolgersi in via telematica.

#### Art.18 – Revisione legale dei conti

- 1) L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa vigente, può deliberare di nominare, nel caso in cui la funzione di revisione legale dei conti non è attribuita all'Organo di Controllo, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 2) In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore legale dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### Art.19 – Direzione Tecnica

- 1) Il Consiglio Direttivo su richiesta del Presidente può nominare un Direttore Tecnico
- 2) La Direzione Tecnica opera in stretta collaborazione e alle strette dipendenze della Presidenza e ad essa possono essere demandate le seguenti competenze:
  - a. Direzione degli uffici associativi
  - b. Coadiuvare la presidenza nell'attuazione delle disposizioni emanate dagli organi deliberativi
  - c. Predisporre, verificare e redigere gli atti i documenti e le deliberazioni della Presidenza.
  - d. Assistere alle riunioni degli organi associativi e curarne i verbali e le determinazioni
  - e. Svolgere ulteriori incarichi e mansioni su delega della presidenza
  - f. Partecipare ed intervenire a dibattiti, conferenze, cerimonie, forum e incontri in rappresentanza dell'Associazione
  - g. Coadiuvare nella redazione del Bilancio consuntivo e preventivo
- 3) Il Direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere rinnovato senza limiti di mandati

#### Art.20– Commissione tecnico-scientifico e formazione

- 1) La Commissione tecnico-scientifico e formazione è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo con il compito di coordinare le attività culturali, scientifiche, formative e di aggiornamento dell'Associazione.
- 2) Il numero di membri non può essere inferiore a tre e superiore a sette e i membri vengono eletti dal Consiglio Direttivo.
- 3) I membri della commissione possono essere sia soci di AIPCE che persone esterne all'associazione, avendo riguardo alla loro competenza.
- 4) Ha il compito di:
  - a. Coordinare le attività culturali e scientifiche dell'associazione
  - b. Fornire consulenza, indirizzo e orientamento alle attività culturali scientifiche e formative dell'associazione
  - c. Verifica, valida e approva i contenuti degli aggiornamenti professionali e delle iniziative formative e didattiche
  - d. Verifica, valida e approva i contenuti delle attività editoriali dell'associazione
  - e. Formula pareri scientifici



- f. Coadiuvare il Consiglio Direttivo nella definizione degli standard qualitativi e di qualificazione per l'esercizio della professione
  - g. Definisce i programmi dei corsi sia per durata che per contenuti
  - h. Stabilisce e modifica il Piano di Formazione Nazionale
  - i. Formula i criteri e le modalità di attestazione delle competenze ed il procedimento necessario alla loro verifica
  - j. Valuta le richieste di attestazione delle competenze presentate dai soci e comunica all'interessato il risultato della verifica.
  - k. Istituisce e/o coordina e/o gestisce Scuole e corsi per Guida Ambientale Cinofila, conduttore cinofilo, istruttore cinofilo, guida equestre ambientale e addestratore.
- 5) Si riunisce almeno una volta all'anno anche in modalità telematica.
  - 6) Le delibere della Commissione vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio direttivo.
  - 7) I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

#### Art.21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

### TITOLO V

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

#### Art.22 – Articolazione territoriale

- 1) L'associazione, con delibera del consiglio direttivo, può istituire Sedi Regionali e Provinciali o altre sezioni di cui si ravvisi l'opportunità allo scopo di promuovere le finalità del presente Statuto.
- 2) Il Responsabile della sezione territoriale è un socio ordinario nominato dal Consiglio direttivo.
- 3) Le sezioni territoriali rappresentano, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, la politica dell'associazione di fronte a terzi e mantengono i rapporti con gli enti locali.
- 4) Hanno il compito di:
  - a. Rappresentare l'AIPCE a livello territoriale
  - b. Promuovere e rappresentare la figura professionale a livello locale
  - c. Mantenere i contatti con i soci sul territorio
  - d. Favorire lo scambio di informazioni ed esperienze con i soci
- 5) Le modalità di istituzione delle Sedi Locali è definita dal Regolamento Nazionale.

### TITOLO VI

#### BILANCIO, PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Art.23 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- 1) Il patrimonio è costituito da:
  - a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - c) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- 2) L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) Contributi di privati;
  - c) Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - d) Donazioni e lasciti testamentari;
  - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;





- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 3) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31° dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile.

#### Art. 24- Bilancio

1. Il Segretario redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'Associazione quale strumento di controllo e trasparenza dell'intera gestione.
2. Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, nel rispetto dei contenuti e modalità previste dalla legge.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art.25- Beni concessi

I beni vengono dati in concessione ai soci in forma di comodato d'uso. La destinazione dei beni non potrà essere variata senza autorizzazione dell'Assemblea dei Soci. Le specifiche clausole verranno specificate in apposito modulo di concessione bene. Potrà essere richiesto ai soci un contributo per l'acquisto dei beni facenti parte del corredo personale del socio (divise, DPI, ecc.). Tali beni resteranno di proprietà del Socio o potranno essere riacquistati dall'Associazione ad una tariffa stabilita dall'Assemblea dei soci.

### TITOLO VII

#### PUBBLICITA' DELL'ASSOCIAZIONE, FORME DI GARANZIA

##### Art. 26 – Pubblicità e informazione dell'associazione

- 1) Sono organi ufficiali informativi di AIPCE:
  - a) Il sito internet
  - b) La pagina Facebook di AIPCE
- 2) Ogni altro strumento definito tale da delibera del Consiglio Direttivo
- 3) AIPCE pubblica sul sito internet gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Il rappresentante legale dell'associazione garantisce la correttezza delle informazioni fornite.

##### Art. 27 – Tutela del marchio

- 1) Il presidente ed il consiglio direttivo hanno la responsabilità di tutela del marchio e del logo AIPCE che deve essere conforme al modello distribuito ai propri soci dalla Direzione Tecnica.
- 2) Le modalità di concessione e di utilizzo del marchio sono definite dal Regolamento Nazionale.

##### Art. 26 – Forme di garanzia per l'utente

Tutti gli iscritti ad AIPCE sono tenuti a riportare in ogni documento e rapporto scritto con il cliente i riferimenti dell'associazione con l'indicazione della denominazione e del sito web dell'ente oltre al proprio numero di iscrizione al registro AIPCE di cui al precedente articolo 4 del presente statuto, nonché di quanto eventualmente previsto nel Regolamento nazionale.

### TITOLO VIII

#### NORME FINALI E GENERALI

##### Articolo 27– Assicurazione

I soci sono tenuti a munirsi di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati, direttamente o indirettamente, nell'esercizio della propria attività.

##### Articolo 28 – Regolamenti

- 1) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione di quanto previsto nel presente statuto, con particolare riferimento alle modalità di ammissione all'associazione, alle sanzioni disciplinari ed alla verifica dei requisiti richiesti sono contenute nel Regolamento Nazionale



- 2) Il Codice deontologico ed il Piano di formazione nazionale sono parte integrante del Regolamento Nazionale.
- 3) I regolamenti devono essere resi noti ed accessibili ai soci mediante specifica comunicazione e pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

#### Articolo 29 - Clausola Arbitrale

Tutte le eventuali controversie, di qualsiasi natura, che potessero insorgere tra gli associati, ovvero tra uno o più associati e l'Associazione, anche in ordine alle disposizioni del Codice etico e di Condotta e dei Regolamenti, saranno sottoposte, con l'esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, all'esame e al potere decisionale del Consiglio Direttivo, il quale giudicherà senza alcuna vincolo e con lodo formulato anche in via di equità, che gli Associati e la stessa Associazione si impegnano ad accettare senza riserve, con rinuncia espressa ad ogni impugnazione.

#### Articolo 30– Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.